



COMUNE DI CANTÙ
(Provincia di Como)

ORDINANZA DEL SINDACO

REGISTRO N. 7
REG. GENERALE N. 46
IN DATA 02-04-2020

Oggetto: ordinanza contingibile, adottata ai sensi dell'art. 50 comma 5 del d.lgs. 267/2000, e relativa allattuazione di misure eccezionali volte a contrastare la diffusione del contagio da COVID-19. Sospensione dell'applicazione della tariffazione della sosta negli stalli blu e delle altre limitazioni in termini di tempo e orario (cosiddette zona a disco orario) fino al 13 aprile 2020

IL SINDACO

Visti:

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito con modificazioni in Legge 5 marzo 2020 n. 13;
- il decreto legge 25 marzo 2020, n° 19, recante <<Misure Urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19>>;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti

in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante «Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid19 sull'intero territorio nazionale»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;
- visto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;
- visto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 aprile 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;

Considerato che: per la situazione emergenziale in atto, la maggior parte della popolazione è costretta a permanere presso il proprio domicilio non allontanandosene quotidianamente con i propri veicoli, vedendosi costretta a mantenersi in sosta anche in aree in cui questa è di norma soggetta a pagamento (c.d. strisce blu);

Dato atto che: a tutela dell'utenza e degli operatori addetti alla verifica della legittimità della sosta, occorre anche mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro ed evitare eventuali assembramenti in prossimità dei parcometri per il rilascio del ticket di pagamento si adottava l'ordinanza contingibile ed urgente n° 43 del 20.03.2020, disciplinante la sospensione dell'applicazione della tariffazione della sosta negli stalli blu e delle altre limitazioni in termini di tempo e orario (cosiddette zona a disco orario) a tutto il 03.04.2020 ;

Preso atto altresì che: il DPCM 01 aprile 2020 ha prorogato le misure di contenimento del contagio da COVID-19 al 13 aprile 2020, essendo consentite l'apertura di farmacie e supermercati, oltre ad altri esercizi per l'approvvigionamento di beni di prima necessità, mantenendo sempre la distanza di almeno un metro tra una persona e l'altra ed evitando in ogni caso gli assembramenti;

Rilevato che:

1. il tempo medio di permanenza negli esercizi commerciali può superare il tempo stabilito dalle aree di sosta a pagamento o regolamentate da disco orario;
2. al fine di agevolare a livello locale le misure di contenimento del contagio da COVID-19, occorre stabilire la sospensione dell'applicazione della tariffazione della sosta negli stalli blu e delle altre limitazioni in termini di tempo e orario (cosiddette zona a disco orario) fino al 13 aprile 2020;

Visti: gli art. 6 e 7 del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 (Nuovo Codice della Strada) e il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, di cui al D.P.R. 495/1992;

Dato atto che: ai sensi della legge 241/90 il Responsabile del procedimento è il dirigente del Corpo di Polizia Locale di Cantù;

Richiamato l'art. 50 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

ORDINA

a far tempo dall'entrata in vigore del presente provvedimento e fino al giorno 13 aprile p.v., fatte salve eventuali ulteriori proroghe o integrazioni che si rendessero necessarie:

1. l'esenzione del pagamento per la sosta negli stalli destinati alla sosta a pagamento su tutto il territorio comunale;
2. la revoca su tutto il territorio comunale della regolamentazione dei posti auto a disco orario (inclusi gli stalli destinati al carico e scarico delle merci), tale per cui per i detti stalli consentita la sosta senza limitazione temporale;

Si dà atto che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva e viene resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione di stampa.

Stante la situazione emergenziale in atto e la natura non coercitiva del presente provvedimento, lo stesso non sarà reso noto mediante aggiornamento della segnaletica verticale.

DEMANDA

1. agli ufficiali ed agenti della Polizia Locale e degli altri organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 CDS, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento;
2. a Canturina Servizi Territoriali s.p.a. ogni altra forma di pubblicizzazione all'utenza delle misure individuate nella presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

1. ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dalla Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 così come modificata dal d. lgs. n. 104/2010;
2. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 entro 120 giorni.

IL SINDACO
Alice Galbiati

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*